Nuovi obblighi per l'immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. Approvato il provvedimento di attuazione

L'articolo 1, comma 93, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024 **in *"Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2485***), ha estenso alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

In particolare, il citato comma 93 ha introdotto il comma 9-*ter* all'articolo 1 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In tale nuovo comma si prevede che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del D.P.R.

n. 633 del 1972, si applicano gli obblighi di:

- trasmissione, a corredo della richiesta di immatricolazione, di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna;
- verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-*elementi identificativi*.

Ora, per dare attuazione ai citati obblighi con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024,** definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all'immatricolazione, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare **nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell'IVA, con il modello "F24 *Versamenti con elementi identificativi*"** in occasione dell'introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024**, recante: *«Definizione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle previsioni di cui al comma 93 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato il 16.07.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244